

## Codice di prevenzione del lavoro minorile e supporto ai giovani lavoratori

### 1. Introduzione

MARCHETTO PELLAMI non accetta il *lavoro minorile*. Lavoriamo insieme ai nostri fornitori e partner per promuovere attivamente i diritti dei minori in tutta la nostra catena del valore. Fondiamo il nostro lavoro sul rispetto dei Diritti dei bambini e principi d'impresa come definiti da UNICEF (<http://www.unicef.it/doc/5072/diritti-dei-bambini-e-principi-di-impresa.htm>), dal Global Compact delle Nazioni Unite e da Save the Children (<http://childrenandbusiness.org>) e il nostro impegno è costante nell'agire sempre nel migliore interesse del *bambino*.

Riteniamo che i bambini abbiano diritto ad un'infanzia sana e felice in ogni momento, senza essere costretti all'attività lavorativa prima che siano pronti.

Quando i bambini raggiungono l'*età lavorativa* legale *minima*, MARCHETTO PELLAMI si impegna ad aiutarli ad accedere a opportunità di lavoro dignitose, incoraggiando i fornitori a sostenere il loro impiego.

Secondo le Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull'età minima e sulle forme peggiori di *lavoro minorile*, i *giovani lavoratori* non sono autorizzati a svolgere alcun tipo di lavoro pericoloso. MARCHETTO PELLAMI rispetta le culture e i valori diversi dei Paesi in cui opera. Tuttavia, non è disposta ad accettare compromessi quando si tratta di diritti dei bambini.

Questo documento è parte integrante del Codice di Condotta di MARCHETTO PELLAMI.

### 2. Lavoro minorile

MARCHETTO PELLAMI richiede che tutti i fornitori e i prestatori di servizi rispettino questo Codice per prevenire il *lavoro minorile* che include la conformità a tutte le normative nazionali e internazionali applicabili. Il fornitore deve sempre soddisfare i requisiti più rigidi, siano essi leggi applicabili o le indicazioni di questo documento. Qualora il requisito del Codice di MARCHETTO PELLAMI sia in contraddizione con le leggi nazionali, la legge prevale e deve essere sempre rispettata, a meno che non sia in contrasto con i principi fondamentali dei diritti umani. Se il *lavoro minorile* si trova in qualsiasi luogo che rientra nel campo di applicazione del Codice di prevenzione del *lavoro minorile*, MARCHETTO PELLAMI richiede al fornitore di effettuare immediatamente piani d'azione correttivi e preventivi che siano nel migliore interesse del *bambino*.

In circostanze particolari può essere consentito il *lavoro leggero* e / o *l'apprendistato* o *il tirocinio* o *la formazione professionale* degli studenti. Le attività di questo tipo devono essere comunicate a MARCHETTO PELLAMI prima del loro inizio.

### 3. Giovani Lavoratori

MARCHETTO PELLAMI riconosce che i *giovani lavoratori* che entrano nel mercato del lavoro hanno esigenze specifiche. Chiediamo che i nostri fornitori assicurino un'adeguata protezione dei *giovani lavoratori* dal lavoro pericoloso e invitiamo i fornitori a individuare le posizioni adatte ai *giovani lavoratori*. L'impiego decoroso dei *giovani lavoratori* è vantaggioso per tutti:

- per il *giovane lavoratore*, che acquisisce preziose esperienze e conoscenze,
- per il datore di lavoro, che assicura una forza lavoro futura ben addestrata
- per la società nel suo complesso, che avrà persone giovani e sane che contribuiranno alla crescita futura

*Giovani lavoratori* che lavorano in condizioni pericolose o che svolgono mansioni pericolose, non sono situazioni accettabili.

#### 4. Principi generali

MARCHETTO PELLAMI non accetta il *lavoro minorile*.

MARCHETTO PELLAMI supporta l'impiego decoroso di *giovani lavoratori*, ma non accetta che *giovani lavoratori* lavorino in condizioni pericolose o svolgano lavori pericolosi.

MARCHETTO PELLAMI sostiene la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) ed è guidata dai seguenti articoli, in particolare:

##### **Articolo 3.**

*"In tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*

##### **Article 32.1.**

*"Gli Stati parti (ndr: di questa convenzione), riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale."*

Le nostre disposizioni sulla prevenzione del *lavoro minorile* e il divieto di lavoro pericoloso dei *giovani lavoratori*, sono basati sulla Convenzione sull' Età minima n. 138 (1973) e sulla Convenzione sulle forme peggiori di *lavoro minorile* n. 182 ( 1999) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO).

#### Definizioni

**Bambino:** E' ogni persona che non abbia compiuto il diciottesimo anno d'età.

**Lavoro minorile:** Il *lavoro minorile* è un lavoro svolto da un *bambino* che interferisce con il suo diritto ad una crescita e uno sviluppo sani e gli nega il diritto ad avere un'istruzione di qualità. Il *lavoro minorile* è un lavoro svolto da un *bambino* al di sotto dell'*età minima di lavoro*, che non è stato specificamente comunicato a MARCHETTO PELLAMI come *lavoro leggero o apprendistato/ tirocinio / formazione professionale o orientamento*.

L'*età minima di lavoro* è definita dalla legislazione nazionale ed è l'età sopra la quale una persona può essere impiegata a tempo pieno. Può essere 16 anni, 15 anni o 14 anni in alcuni paesi in via di sviluppo.

**Giovane lavoratore:** I *giovani lavoratori* sono soggetti di età inferiore ai 18 anni, ma al di sopra dell'*età minima di lavoro*, che sono impegnati nel lavoro.

**Età minima di lavoro:** l'*età minima di lavoro* legale è definita dalla legislazione nazionale ed è l'età al di sopra della quale una persona può essere impiegata a tempo pieno. Può essere 16 anni, 15 anni o 14 anni in alcuni paesi in via di sviluppo.

**Lavoro leggero:** compiti semplici e ridotti eseguiti sotto la supervisione adeguata degli adulti, purché non minaccino la salute e la sicurezza del *bambino*, il suo diritto di giocare o ostacolino l'istruzione, l'orientamento e la formazione professionale. I requisiti in materia di sicurezza e salute per il *lavoro leggero* sono gli stessi dei *giovani lavoratori* (lavori non pericolosi). Quando consentito dalla legislazione nazionale, i ragazzi di 13-14 anni possono svolgere un *lavoro leggero*.

**Apprendistato / tirocinio / formazione professionale o orientamento:** lavoro svolto da uno studente di almeno 14 anni, che viene attuato come:

- a. Corso di istruzione o di formazione, per cui una scuola o un'istituzione di formazione è responsabile;
- b. Programma di formazione presso un'azienda / fornitore, approvato dall'autorità competente o un programma di orientamento destinato ad agevolare la scelta dello studente di un'occupazione o di un indirizzo di formazione.